

22

Maggio 2025

Welcome



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI



ALP
SUD

associazione liberi professionisti del Sud Italia.

ANCREL
SEZIONE BARI - BAT

ACP

ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI PUTIGNANO



FederTerziario
PUGLIA



DOUBLEYOU
WELFARE MANAGEMENT



XRONOS
HUB S.p.A.

DigitalHub
DEALER SHARP ITALIA

MAGIX^{R3}
GESTIONALE STUDI COMMERCIALI

PACO
SOFTWARE PAGHE E CONTRIBUTI

AXA
AGENZIA DI TRIGGIANO
Er.Vi. Insurance Srl

IL LAVORO IN AGRICOLTURA

Quadro normativo, figure di lavoro autonomo,
tipologie contrattuali lavoratori dipendenti, inquadramento aziendale e adempimenti, i vari livelli di contrattazione



a cura dello Studio Associato
MAURA & MILENA MARZANO
Nardò (Le)

Fonti normative e ambito applicativo

D. Lgs 375/1993

L.608/1996 di conversione del D. L. 510/1996 (artt. 9ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies)

L. 57/2001 Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (artt. 7 e 8)

*nell'ambito della delega conferita al Governo dalla [L. 57/2001](#) per **modernizzare il settore agricolo** sono stati emanati i [D.Lgs. n. 226](#) (pesca e acquacoltura), [n. 227](#) (settore forestale) e [n. 228 del 2001](#) che hanno riformulato anche l'[art. 2135 c.c.](#)*

L. 92/79 e D. Lgs 173/98 estensione della figura di lavoratore agricolo ai dipendenti di altri settori

Tipologie di attività

ATTIVITÀ CONNESSE E CONCETTO DI PREVALENZA

- **connessione** con il concorso di **due requisiti**:

- 1) natura **soggettiva**
- 2) natura **oggettiva**

- **prevalenza**:

- incidenza delle **attività svolte**

(più del 50% dei prodotti trasformati e/o commercializzati deve essere di derivazione aziendale)

- incidenza delle **risorse impiegate**

(il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all'azienda deve essere superiore rispetto al tempo di impiego nell'attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi)

Alcune esemplificazioni di attività

PRODUZIONE ENERGIA: La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da **fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,** nonché di **carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale** provenienti **prevalentemente** dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° co., c.c. e si considerano **produttive di reddito agrario.**

ENOTURISMO: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

OLEOTURISMO: le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Alcune esemplificazioni di attività

AGRITURISMO: ([L. 96/2006](#)) Rientrano così le attività **ricettive, somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali e l'organizzazione**, anche esterna, di attività **ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.**

A tal fine devono coesistere 3 requisiti:

- 1) la qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita,
- 2) "rapporto di connessione e complementarità" con l'attività propriamente agricola,
- c) la permanenza della principalità dell'attività agricola rispetto all'altra

Altre attività agricole

Agli effetti previdenziali e assistenziali **sono considerati lavoratori agricoli** dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato (**OTI**) o determinato (**OTD**) delle seguenti imprese non agricole:

- amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia (Associazioni Venatorie)
- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

Cooperative agricole

Le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali **sono inquadrati nel settore agricolo**, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in **modo continuativo** ad approvvigionamenti dai **propri soci** di prodotti agricoli e zootecnici in **quantità prevalente** (più del 50%) rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata oppure **forniscono prevalentemente** ai propri soci **beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico**. Se **non** è rispettato il requisito della prevalenza, sono inquadrate in un settore diverso secondo l'attività svolta (industria, terziario/commercio).

Cooperative, imprenditori agricoli e loro consorzi

Dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, co. 8-ter, D.L. 91/2017 (conv. L. 123/2017) all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 228/2001 anche le cooperative di conduzione dei terreni agricoli sono assimilate alle imprese agricole ordinarie, condizione che la **compagine sociale** è composta integralmente da imprenditori agricoli. In tale fattispecie **l'inquadramento previdenziale** (contribuzione unificata per gli operai) nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, 3° co., c.c., **prevalentemente prodotti** dei soci, ovvero **forniscono prevalentemente** ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (Inps circ. 94/2019).



Cooperative di trasformazione

Sono disciplinate dalla L. 240/1984 e si tratta essenzialmente di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che, solo laddove l'attività di trasformazione, **manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici** propri o conferiti dai soci, sono inquadrate nel settore dell'agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale. Per le cooperative di trasformazione **l'attività connessa di servizi non è menzionata** nella L. 240/1984.





Società Agricole

Si considerano imprenditori agricoli **le società di persone e le società a responsabilità limitata** (escluse le spa), costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ricorrendo la condizione che **tutti i soci** della società rivestano la **qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse** di servizi, intendendosi per tali anche quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione e pertanto le società devono ritenersi **inquadrabili nel settore dell'agricoltura** e tenute alla contribuzione unificata per gli operai





“OP” organizzazioni di produttori

Sono disciplinate dal D.Lgs. 102/2005 e hanno come scopo principale la **commercializzazione della produzione** dei produttori aderenti. Devono essere costituite nelle seguenti forme giuridiche societarie:

- a. società **di capitali** aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi
 - b. società **cooperative agricole** e loro **consorzi**
 - c. società **consortili** art. 2615-ter c.c., costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
- 



Raccolta Latte

L'attività consiste di regola nella **raccolta** e relativo **trasporto** del latte **non lavorato** dalle località dove operano i **singoli allevatori** ai siti produttivi delle aziende committenti.

La raccolta richiede una serie di **operazioni strumentali e necessarie** a scongiurare l'alterazione della stessa, oltre che finalizzate al rispetto delle normative igienico - sanitarie. Tale attività, se è svolta da un **vettore terzo**, **non** è da inquadrare come attività agricola.





Lavoratori agricoli autonomi

Coltivatore diretto (CD) e Imprenditore agricolo professionale (IAP)



CD (COLTIVATORE DIRETTO):

E' requisito per l'iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali che **l'effettiva prestazione di lavoro** dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e del loro nucleo familiare **non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente** per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Inoltre, il **requisito della abitualità** nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame è sussistente quando i soggetti indicati si dedicano in **modo esclusivo o almeno prevalente** a tali attività (**maggior periodo di tempo nell'anno e maggior fonte di reddito**).

Sono **esclusi dall'obbligo assicurativo** i CD che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia **inferiore a 104 giornate annue**.



IAP:

L'Imprenditore che, in possesso di **conoscenze e competenze professionali**, dedichi alle attività agricole di cui all'[art. 2135 c.c.](#), direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che ricavi dalle attività medesime **almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro** ([art. 1, D.Lgs. 99/2004](#) e [determina n. 115 del 18/11/2022 Reg. Puglia](#))



IAP:

Nel caso delle **società di persone e cooperative**, comprese le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è **idonea** a far acquisire agli stessi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.

Nel caso di **società di capitali**, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è **idonea** a far acquisire agli amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

In caso di società di capitali, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte **dell'amministratore ad una sola società**.





Contribuzione lavoratori autonomi

Per gli iscritti alla **gestione** dei coltivatori diretti l'importo dei contributi si calcola sulla base del reddito agrario corrispondente alle **quattro fasce** di reddito medio convenzionale (*la misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del Lavoro*)

Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà.

I termini per la scadenza delle rate sono: 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 sono disponibili nel cassetto previdenziale autonomi in agricoltura.

Per i CD il premio INAIL è fissato in una **quota capitaria annua**.





Tipologie di rapporti di lavoro subordinato

Anche al settore agricolo si applica la disposizione dell'art. 2095 c.c. ce distingue i lavoratori subordinati in **dirigenti, quadri, impiegati e operai**.

OPERAI AGRICOLI: agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato (**OTI**) ed operai a tempo determinato (**OTD**) (art. 12 D.Lgs. 375/1993).



Lavoro a Termine

I rapporti di lavoro degli **operai agricoli** in agricoltura hanno da sempre trovato una disciplina del tutto particolare. In passato i contratti individuali di lavoro nell'agricoltura erano disciplinati dall'art. 1 L. 533/1949. Anche con l'entrata in vigore della L. 230/1962 i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro nell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati continuavano ad avere una propria disciplina e ad essere esclusi dalla disciplina sui **contratti di lavoro a tempo determinato**.

L'esclusione ha trovato conferma anche nel successivo D.Lgs. 368/2001, di riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato, e D.Lgs. 81/2015 (riordino tipologie contrattuali) come modificato dal D.L. 87/2018. La norma esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato. L'esclusione ha trovato conferma anche nel successivo D.Lgs. 368/2001, di riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato, e D.Lgs. 81/2015 (riordino tipologie contrattuali) come modificato dal D.L. 87/2018.

L'attuale nozione degli operai agricoli ai fini previdenziali è disciplinata dall'art. 12 D.Lgs. 375/1993 (OTI e OTD).



Motivazioni per il rapporto a termine

Per il CCNL operai agricoli e florovivaisti l'assunzione a tempo determinato può avvenire:

- a) per l'esecuzione di lavori di **breve durata** , stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- b) per l'esecuzione di più **lavori stagionali** e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione;
- c) di durata superiore a **180 giornate** di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

Il contributo addizionale Naspi, per gli operai agricoli, non è dovuto.





Lavoro a tempo parziale

L' art. 13, c. 7, L. 196/1997 ha esteso, **per la prima volta**, al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale. Con l' **entrata in vigore** delle modifiche apportate dal D.Lgs. 276/2003 i datori di lavoro del settore agricolo possono stipulare i contratti di lavoro a tempo parziale secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 61/2000 essendo **equiparati agli altri settori produttivi**.

Tale possibilità è rimasta anche dopo il D.Lgs. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro.

È rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina delle maggiorazioni per le clausole elastiche e flessibili.



Somministrazione di lavoro

Il D.Lgs. 276/2003 prima e dal 25.06.2015 il D.Lgs. 81/2015 regola **in modo più ampio** la somministrazione di lavoro consentendo la conclusione del **contratto di somministrazione da parte di ogni soggetto** (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto **autorizzato** (somministratore).

La formulazione utilizzata dal legislatore consente di superare il **precedente divieto** per i settori edilizia e agricoltura (Min. lav., circ. 7/2005). L'art. 25, c. 4, D.Lgs. 276/2003 e dal 25.06.2015 l'art. 37, co. 4, D.Lgs. 81/2015 dispongono, inoltre, che nel settore agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dal relativo settore. **Le particolarità della disciplina previdenziale** sono state illustrate dall'INPS con circolari e messaggi.



Somministrazione illecita

Una cooperativa di servizi agricola **non può assumere direttamente OTD** (*braccianti agricoli*) con lo scopo **unico ed esclusivo** di distaccarli presso le singole aziende agricole dei soci per svolgere il lavoro che compete al socio; in tale ipotesi la cooperativa opererebbe - **illegittimamente** - come una agenzia di somministrazione di lavoro con una indebita sostituzione del reale datore di lavoro (*il singolo socio-coltivatore diretto*) e il datore di lavoro formale (*la cooperativa*).





Apprendistato

L' art. 16 L. 196/1997 ha esteso a tutti i settori di attività l'applicabilità della **disciplina sull'apprendistato**. La tipologia contrattuale che interessa maggiormente il settore agricolo è quella relativa all'apprendistato professionalizzante.

L'INPS ha chiarito le particolarità dell'apprendistato nel settore agricolo con la circ. 116/2013 (*disciplina degli sgravi, adempimenti da parte dei datori di lavoro, codici contributo da esporre nella dichiarazione UNIEMENS*).

Per adeguare i flussi delle denunce di manodopera alle novità intervenute in materia di apprendistato l'Inps ha poi revisionato i codici contratto (TC) con il msg. 1405/2019.





Tirocini formativi e di orientamento

Tutti i datori di lavoro, privati o pubblici, possono essere parte di una convenzione con i soggetti promotori ed ospitare tirocinanti.

Al settore agricolo si applicano le linee guida nazionali e le varie normative regionali di riferimento.





Prestazioni di lavoro occasionale da parte di parenti e affini

A norma dell'art. 74 D.Lgs. 276/2003, nelle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da **parenti e affini sino al sesto grado** in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo , a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

La norma riguarda tutte le attività agricole individuate dal D.Lgs. 228/2001 e non prevede più un limite temporale preciso, ma parla di "occasionalità" anche ricorrente (quindi più volte) e di breve periodo.





Lavoro dei Minori

Trovano applicazione anche nell'agricoltura le disposizioni per la tutela dei minori previste dalla L. 977/1967



Lavoratori Extra-UE

Applicabile anche al settore agricolo la normativa prevista per gli altri settori per le modalità di ingresso, soggiorno e lavoro.

La **comunicazione obbligatoria UNILAV**, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato **concluso direttamente tra le parti** per l'assunzione di lavoratori già residenti legalmente in Italia in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'art. 5 -bis, D.Lgs. 286/1998.



Contribuzione e agevolazioni INPS

L'art. 1, c. 4, L. 81/2006 dispone che a decorrere dall'1.1.2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell'art. 1, c. 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7.12.1989, n. 389 ": ciò significa che non troverà più applicazione la disciplina del **salario medio convenzionale** ma il minimale di legge se la retribuzione dovesse risultare inferiore.

Pertanto, il **rispetto del minimale** è condizione per poter fruire delle agevolazioni contributive. L'aliquota a carico per operai ed impiegati del settore agricolo è **pari al 8,84%** e per gli apprendisti al **5,84%**.

Contributo Naspi - Coop.ve e Consorzi

L'art. 1, co. 221, L. 234/2021 ha modificato e integrato l'art. 2, co. 1, D.Lgs. 22/2015, ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/1984. Di conseguenza, da tale data le predette imprese sono anche tenute al **versamento della contribuzione di finanziamento NASpi**, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.

L'Inps (msg. 2225/2022) ha poi chiarito che trova altresì applicazione l'obbligo di versamento del c.d. **ticket di licenziamento**, introdotto dall'art. 2, co. 31 a 35, L. 92/2012.

Accertamento contributivo

L' art. 8 D.Lgs. 375/1993 prevede poteri di accertamento e controllo molto incisivi nel settore agricolo a favore del personale ispettivo (per esempio il **raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento** con potere di stima tecnica a mezzo visita ispettiva per determinare il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali e dopo alcune decurtazioni).

Non è automatico il principio di disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di **accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate**. Accertamenti di natura induttiva devono comunque essere debitamente motivati con riferimento al singolo rapporto di lavoro e agli elementi essenziali che lo caratterizzano.



Vigilanza e contrasto al Lavoro Irregolare

L'INPS ha previsto delle **linee di intervento e di indirizzo nell'ambito dell'attività di vigilanza** . Di massima importanza risultano il contrasto ai **rapporti di lavoro fittizi**, la regolare iscrizione dei lavoratori autonomi e la notifica degli addebiti delle ritenute sociali, effettuate a carico dei lavoratori, ma non versati dai datori di lavoro.

Anche i documenti di **programmazione dell'attività di vigilanza** negli ultimi anni che sono stati predisposti dal Ministero del lavoro hanno posto particolare attenzione al fenomeno del lavoro nero e all'elusione contributiva nei settori dell'agricoltura e edilizia.



Agevolazioni Contributive

Con l'art. 1, co. 45, L. 220/2010 le agevolazioni contributive sono state definitivamente fissate nella misura indicata sotto (dal 1° agosto 2010).

Agevolazione contributiva (*spettante solamente sui contributi a carico del datore di lavoro*) applicabile a tutte le tipologie di lavoratori (quadri, impiegati, oti e otd).

- Territori montani particolarmente svantaggiati: **75%**

- Restanti zone agricole svantaggiate: **68%**

(compresi le aree obiettivo 1 di cui al Reg. CE n. 1260/1999, nonché i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata)



Applicazione agevolazioni

Per gli **operai** (operanti con il sistema DMAG, dal 2020 Uniemens) queste sono applicate direttamente dall'INPS in sede di calcolo dei contributi.

Per le **aziende** che operano mediante il modello Uniemens sono **conguagliate** direttamente le somme a credito. L'INPS, a queste aziende, attribuisce i codici di autorizzazione "8M" (terr. mont. part. svant.) e "8N" (zone agric. svant.).



Dichiarazione dei contributi con mod. Uniemens (ex dm10)

Nel settore agricolo i contributi sono versati e comunicati con il sistema **Uniemens**:

- 1) per il personale con qualifica di **impiegato , quadro e dirigente** ;
- 2) per CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli OTI dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (L. 240/1984).

L'art. 8, co. 2, L. 199/2016 ha previsto l'adattamento del sistema **UNIEMENS al settore agricolo** a partire dal 1° aprile 2020.

Questa misura **non comporta** modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.

Contribuzione accessoria: C.a.c. - Eban

L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (**EBAN**) è costituito dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

L'EBAN assicura altresì **prestazioni sanitarie integrative** dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, agli operai agricoli e florovivaisti, precedentemente erogate dal FISLAF.

L'I.N.P.S., inoltre, contestualmente alla tariffazione delle retribuzioni provvede a calcolare anche gli importi dovuti a titolo di Contributi Assistenza Contrattuale (nazionale e provinciale) e dovuto all'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Stessa modalità di riscossione è prevista per la cassa extra legem che si propone l'integrazione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia od infortunio e lo svolgimento, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di ulteriori attività assistenziali.

Assicurazione contro gli infortuni: INAIL

LAVORATORI ASSICURATI: l'art. 205 D.P.R. 1124/1965 inserito nel Titolo II interamente dedicato alla gestione del rapporto assicurativo in agricoltura, prevede una tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in questo particolare settore, per le seguenti categorie di lavoratori:

- i **lavoratori fissi o avventizi** , addetti ad aziende agricole o forestali;
- i **proprietari , mezzadri, affittuari**, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
- i **sovrastanti ai lavori** di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
- i **soci di società cooperative** conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 D.P.R. 1124/1965.



Assicurazione contro gli infortuni: INAIL

Diversamente da come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti assoggettati a rischio INAIL, la riscossione del premio assicurativo per gli operai del settore agricolo è effettuata direttamente dall'INPS che riceve l'ammontare di quanto dovuto ai fini INAIL, unitamente alla contribuzione di propria competenza. E' lo stesso Istituto previdenziale infatti, che provvede a ripartire le quote spettanti tra le gestioni di competenza. Il premio è determinato in misura percentuale, di cui una parte è destinata ad aliquota base ed una parte minore ad addizionale.





Assicurazione contro gli infortuni: ENPAIA

L'Istituto gestisce **il fondo di previdenza** , **l'assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali** e **il fondo per il TFR per gli impiegati , quadri e dirigenti** del settore agricolo.

L'assunzione dei lavoratori indicati deve essere denunciata dai datori di lavoro all'ENPAIA **entro il quindicesimo** giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.





Denuncia infortunio lavoro

Per quanto riguarda la denuncia infortuni e il pagamento delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni in vigore per gli altri settori, anche se il premio dovuto è stato riscosso dall'INPS.

I datori di lavoro agricolo dunque, non sono tenuti ad istituire una specifica posizione presso l'INAIL per l'assicurazione degli operai agricoli. Sono, invece, tenuti all'iscrizione tra le «ditte non inail». Assumono. Comunque, gli stessi obblighi di denuncia di infortunio e malattia professionale che sono rivolti alla generalità dei datori di lavoro. Dopo le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015 l'INAIL ha chiarito che il datore di lavoro continua a inviare la denuncia per i lavoratori agricoli dipendenti, mentre per gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli autonomi è il titolare del nucleo familiare di appartenenza dell'infortunato oppure il titolare stesso a dover effettuare la denuncia.





Denuncia malattia professionale

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria.

Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico (cd certificato-denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.





Adempimenti del datore di lavoro

L'obbligo di presentare all'INPS la denuncia aziendale è stata introdotta dall'art. 5 D.Lgs. 375/1993 ai fini **dell'accertamento dei contributi previdenziali** dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell' anagrafe delle aziende agricole.

Si tratta dell'apertura della posizione previdenziale come datore di lavoro nel settore agricolo. Per le categorie diverse (impiegati e dirigenti) da quelle di operaio è **necessaria l'apertura di una posizione separata presso l'INPS.**





Adempimenti del datore di lavoro

La L. n. 12/2019 semplifica l'acquisizione dei dati per la denuncia aziendale. Questi potranno essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole dovranno ancora indicare nella denuncia aziendale i dati nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

La Denuncia aziendale (DA) ed il relativo **CIDA**, attribuito in sede di apertura della posizione contributiva, rappresentano gli **eventi fondamentali di avvio** di tutto il procedimento amministrativo di accertamento e relativa riscossione dei contributi dovuti per l'impiego di manodopera agricola.



Nuova Denuncia Aziendale

Da marzo 2024 l'INPS (circ. 112/2023) ha cambiato la procedura e il modulo della denuncia aziendale anche per le variazioni che intervengono successivamente all'iscrizione. Il nuovo modulo è più ampio e richiede più informazioni specifiche nelle varie sezioni.

Le imprese iscritte alla Gestione contributiva agricola che non dispongono di fondi agricoli (c.d. aziende senza terra), in occasione dell'assunzione di operai agricoli, devono presentare un'unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano attività di produzione in relazione alle quali è impiegata la manodopera agricola. Per i datori di lavoro la denuncia è da inviare con modalità telematiche direttamente sul portale istituzionale dell'INPS oppure attraverso le modalità previste per il flusso "ComUnica".

Il termine di presentazione delle domande per i datori è di 30 gg dall'assunzione di operai agricoli.



Adempimenti del datore di lavoro

ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO

è possibile per le aziende che operano: 1) su più fondi appartenenti a province diverse; 2) su più fondi appartenenti a comuni diversi della stessa provincia; 3) senza fondi.

Le aziende organizzate come unico complesso (INPS, circ. 55/1999) e operano su fondi di più comuni della stessa provincia non devono accentrare la posizione.



Adempimenti del datore di lavoro - COMUNICA

Dal 01/04/2010 è diventata parzialmente obbligatoria la comunicazione unica anche per le imprese del settore agricolo. L'INPS ha ulteriormente chiarito che anche per le imprese agricole operanti con il sistema **uniemens agricolo**:

- la comunicazione unica è obbligatoria nei casi di avvio dell'attività con contemporanea assunzione di personale dipendente perché è necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (codice azienda e/o CIDA),

- l'utilizzo dei servizi online dell'INPS è ancora consentito nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività (procedura ComUnica facoltativa);

- l'utilizzo dei servizi online INPS è inoltre consentita per la sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività (procedura ComUnica facoltativa);

- la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione e l'attività economica dell'impresa hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese e dovrà essere utilizzato esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DA per le aziende agricole.

Adempimenti del datore di lavoro - COMUNICA

Per le aziende **agricole autonome** CD e IAP

- nella prima fase la comunicazione unica è obbligatoria nei casi di avvio dell'attività perché è necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale ai fini dell'imposizione contributiva - assicurativa (progressivo azienda, pratica iscrizione CD e/o IAP),

- a partire dal 9 maggio 2011 risulta possibile utilizzare la procedura ComUnica anche per le nuove funzioni di gestione delle denunce di variazione e cancellazione (INPS msg. n. 10347/2011). E' dunque possibile gestire con modalità esclusivamente telematiche le istanze di: variazione del nucleo CD (nuova iscrizione di un componente), variazione che comporti la cancellazione di un componente del nucleo familiare CD, variazione che comporti la cancellazione dell'azienda IAP/CD;

Assunzioni congiunte

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 – come modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 – le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di imprese, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2014 sono state definite le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte in agricoltura ed è stato chiarito che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del modello Unilav.



Assunzioni congiunte

Le comunicazioni devono essere effettuate:

- in caso di gruppi di impresa, dall'impresa capogruppo;
- per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, dal proprietario.

Il Modello Unilav che, per le assunzioni congiunte, viene denominato "UNILAVCong".

I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro istaurato congiuntamente.



Adempimenti del datore di lavoro

ELENCHI NOMINATIVI

per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli **operai assunti a tempo determinato** l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata provvede a compilare gli **elenchi nominativi annuali** ([art. 9 quinquies L. 608/1996](#)).

L'elenco nominativo è pubblicato annualmente e contiene l' **indicazione delle giornate complessivamente attribuite** al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle **integrazioni e modificazioni**, intervenute prima della sua compilazione, **conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio**, alle risultanze **dell'attività ispettiva e di controllo**.



CC.NN.LL. applicabili

La **struttura della contrattazione** è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

Contratto collettivo **nazionale** di lavoro per i quadri e gli impiegati delle aziende agricole - 07 luglio 2021 e Accordi successivi.

- Contratto collettivo **nazionale** di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti – 23 maggio 2022 e Accordi successivi.
 - La contrattazione **territoriale** è sottoscritta su base provinciale: C.I.P.L.
- 

Orario di lavoro lavoratori agricoli (OTD- OTI- Impiegati)

39 ore settimanali (orario di lavoro contrattuale)

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. 66/2003, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavori agricoli di cui all'art. 4 del R.D.L. 692/1923 sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sulla durata settimanale dell'orario di lavoro (che fissa in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro).

Nel settore agricolo, inoltre, non si considerano come lavoro effettivo e non sono quindi compresi nella durata massima normale della giornata lavorativa (art. 8, comma 3, D.lgs. 66/2003):

- i riposi intermedi;
- il tempo per andare e tornare dal campo o dal posto di lavoro;
- il tempo necessario per la martellatura della falce.

Fatte salve queste eccezioni, trova piena applicazione la disciplina generale prevista dal D.lgs. 66/2003.

C.C.N.L. Operai Agricoli a tempo determinato

Articolo 49

Retribuzione

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

- 1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
- 2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengono corrisposti per contratto o consuetudine;
- 3) Terzo Elemento per gli operai a tempo determinato.

L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del presente C.C.N.L. è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.

C.C.N.L. Operai Agricoli a tempo determinato

Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali: 5,45%;
- ferie: 8,33%;
- tredicesima mensilità: 8,33%;
- quattordicesima mensilità: 8,33%;
- totale: 30,44%.

La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale così come definito dal contratto provinciale.

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'art. 23, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato.

Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.



TFR nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'OTI ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola come per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda invece gli OTD, il TFR viene calcolato nella misura dell'8,63% del salario definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi, il terzo elemento non rientra nella base di calcolo del TFR.





Lotta al Caporalato

L'art. 603-bis del c.p. introdotto dalla L. 148/2011° modificato dalla L. 199/2016 identifica tra gli indici di sfruttamento:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai CC.NN.LL.
- violazioni in materia di orario e riposo;
- condizioni di lavoro degradanti;
- l'alloggio in strutture inadeguate.

Il 2025 si configura come un anno cruciale per rafforzare tutti gli strumenti operativi al fine di promuovere modelli di incontro tra domanda e offerta fondati su trasparenza, legalità, dignità e centralità della persona.

